



COMUNE DI NOCETO
Provincia di Parma

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO
PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO
ANNESI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE (DEHORS)**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 04 del 06 febbraio 2012 ;**

(Sostituisce il precedente atto approvato con del CC. n. 36 del 30-5-2006).

Sommario

ART. 1	OGGETTO, DEFINIZIONI E TIPOLOGIE
ART. 2	- LIMITI TEMPORALI DELLE AUTORIZZAZIONI.....
ART. 3	- CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO CON "DEHORS"
ART. 4	- PUBBLICITÀ SU ELEMENTI COMPONENTI I "DEHORS" E TENDE
ART. 5	- LAVORI NEL SITO O NEL SOTTOSUOLO DEL SITO DEL "DEHORS"
ART. 6	- DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE DAGLI ELEMENTI DEL "DEHORS"
ART. 7	- MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI "DEHORS"
ART. 8	- CONCESSIONE
ART. 8 BIS	- TITOLO AUTORIZZATIVO EDILIZIO (PERMESSO A COSTRUIRE).....
ART. 9	- REVOCA E SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER I "DEHORS"
ART. 10	- EVENTUALE DEFINIZIONE PRELIMINARE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ELEMENTI PER LA COMPOSIZIONE DEI "DEHORS"
Art. 11	- LIMITAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DI "DEHORS" – AREE.....
ART. 12	- SANZIONI
ART. 13	- DISPOSIZIONI DI RINVIO
ART. 14	- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 1 OGGETTO, DEFINIZIONI E TIPOLOGIE

Eliminato: ¶

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico a titolo temporaneo di elementi di varia tipologia, individuati come “dehors”. Ai fini del presente regolamento si intende con il termine “suolo pubblico” o “spazio pubblico”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio.
2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per dehors si intende l’insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di passaggio pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all’aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione. Per occupazione a titolo temporaneo di suolo pubblico con “Dehors” si intende, in particolare per quanto concerne alla durata, la compresenza funzionale ed armonica di elementi strutturali e strumentali. I “Dehors” come sopra definiti debbono essere costituiti da manufatti caratterizzati da “precarietà e facile amovibilità”, in quanto essi devono essere diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Conseguentemente, essi non possono surrogare requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti.
3. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di “dehors”, devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico, consentendosi, per le tipologie 6-7-8 di cui al punto 4 del presente articolo, il loro ancoraggio con tasselli e simili (facilmente rimovibili).
4. Gli elementi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono classificati come di seguito indicato:
 - 1) tavoli e sedie;
 - 2) pedane;
 - 3) elementi di delimitazione;
 - 4) ombrelloni;
 - 5) tende a sbraccio;
 - 6) coperture su disegno
 - 7) coperture a doppia falda o a falde multiple;
 - 8) strutture a padiglione temporanee, con possibilità di chiusura stagionale.
5. Gli elementi individuati al precedente comma 4 ai punti 4, 5, 6, 7, 8 sono da considerarsi quali strutture complementari di copertura e/o riparo della tipologia di base individuata al punto 1, mentre gli elementi individuati ai punti 2 e 3 sono qualificati come strutture accessorie.

ART. 2 – LIMITI TEMPORALI DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, relativamente alla temporalità i dehors si distinguono in stagionali e quelli continuativi;
2. Per i dehors stagionali la temporalità si intende riferita ad un periodo con durata complessiva non superiore a 360 giorni calcolati a far data dal giorno del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico.
3. La concessione di occupazione suolo pubblico di dehors stagionali potrà essere soggetta a :
 - 1) proroga : previa presentazione, prima della scadenza originaria, di istanza (in bollo) al SUAP (sportello Unico attività produttive) Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 360 giorni. Potrà essere rilasciata una sola proroga.
 - 2) rinnovo :
 - a) previa presentazione formale istanza da parte del titolare dell'esercizio (in bollo) contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors riferiti all'anno precedente e gli eventuali nulla osta richiesti dal vigente regolamento. Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.
 - b) la concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale non può comunque essere soggetta a più di cinque rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopodiché dovrà essere ripresentata la domanda così come definito all' art 8.
 - c) Il titolare dell'esercizio che, pur avendo ottenuto la concessione, non abbia potuto installare dehors per motivi di interesse pubblico, potrà presentare per l'anno successivo domanda di rinnovo.
4. La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors continuativo si intende rilasciata per cinque anni, dalla data del rilascio della concessione stessa, purché il titolare dell'esercizio a cui è annesso il dehors presenti annualmente ed entro il termine della scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato e la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors, riferiti all'anno precedente e la dichiarazione che nulla è variato rispetto al nulla osta precedente; Copia della comunicazione, debitamente timbrata e datata dall'ufficio preposto al rilascio del provvedimento, dovrà essere allegata alla concessione per farne parte integrante. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.
5. Solo i dehors di cui all'art. 1 comma 4 punti 6-7-8, potranno essere oggetto di autorizzazione continuativa;

6. I termini previsti per l'istruttoria ed il rilascio finale o diniego della concessione del suolo pubblico, è previsto in 30 giorni.

**ART. 3 - CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO CON
"DEHORS"**

1. Ai fini del presente regolamento, si ha occupazione di suolo pubblico, come definito all'art. 1, comma 1, quando il soggetto deposita ed occupa il suolo con beni strumentali, materiali ecc. quali pedane, tavoli, sedie, pavimentazioni, tappeti, zerbini e con eventuali strutture di copertura.
2. L'occupazione di suolo per i "dehors" deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario e a tal fine dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente. Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati. Detta autorizzazione non è dovuta qualora l'occupazione sia temporalmente limitata ad un periodo non superiore a 15 giorni.
3. Non e' consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimita' di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. Nell'occupazione dei dehors sui marciapiedi, che dovrà essere realizzata a ridosso del fabbricato, così' come espressamente dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di Esecuzione, dovrà essere lasciato uno spazio di almeno metri 2.00 per il passaggio pedonale.
4. L'occupazione non deve impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare e non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente.
5. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.
6. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati.
7. Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve vento pioggia ecc.)
8. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.
9. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.

ART. 4 - PUBBLICITÀ SU ELEMENTI COMPONENTI I “DEHORS” E TENDE

1. Sugli elementi componenti i dehors sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d’esercizio, non luminosi né illuminati, collocabili sulle strutture indicate all’art. 1, comma 4.

ART. 5 - LAVORI NEL SITO O NEL SOTTOSUOLO DEL SITO DEL “DEHORS”

2. Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei casi [modifica, sospensione e revoca della concessione](#), e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, dall’Amministrazione Comunale o dal condominio [o dalla proprietà](#) ove insiste l’occupazione.

Eliminato: Il rilascio di autorizzazioni per tende o tendoni connessi alla concessione di occupazione di suolo per “dehors” è effettuato dall’articolazione organizzativa individuata come competente in relazione agli atti concessori, secondo modalità organizzative definite con il provvedimento di cui al successivo art. 13, anche con acquisizione di parere di altre articolazioni organizzative qualora le tende, i tendoni e le insegne rappresentino pubblicità dell’esercizio.¶

ART. 6 - DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE DAGLI ELEMENTI DEL “DEHORS”

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
3. Qualora in conseguenza dell’installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi a cura del titolare della concessione.

ART. 7 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI “DEHORS”

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei “dehors” devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
3. E’ fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l’Amministrazione Comunale, previa verifica dell’inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz’altro procedere d’ufficio, ed ad insindacabile giudizio alla revoca parziale o dell’intera concessione, oltre che alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell’esercente, delle spese relative e di quant’altro occorresse per l’ottenimento dell’area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

5. Nelle aree in cui l’Amministrazione Comunale introduca l’uso di arredi coordinati nella forma e nel colore, quelli esistenti dovranno essere sostituiti, secondo le nuove indicazioni, senza

Eliminato: 4. L’eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.

preventiva richiesta di nuova autorizzazione oltre a quella valida in possesso , ma con semplice comunicazione al Settore competente, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione.

ART. 8 - CONCESSIONE

1. Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) dehors, deve ottenere la preventiva concessione.
2. Ai fini dell'ottenimento della autorizzazione di cui al punto 1, il titolare del pubblico esercizio deve presentare formale istanza in bollo indirizzata SUAP (sportello Unico attività produttive) L'istanza dovrà precisare se la richiesta è per dehors di tipo stagionale o continuativo.
3. La domanda di cui al comma 2 devono essere corredate dalla seguente documentazione, presentata:

in triplice copia:

- a. Relazione tecnica;
- b. Estratto di mappa della zona interessata in scala idonea a rappresentare l'ubicazione del manufatto e l'inserimento dello stesso nel contesto della viabilità;
- c. Planimetria in scala 1:50 quotata con indicazioni delle aree su cui si chiede la posa dei dehors, la rappresentazione degli stessi, le aree di ingombro, le aree di passaggio, le interferenze con la viabilità pedonale e ciclabile e veicolare ecc, la segnaletica stradale verticale e orizzontale esistente, le aperture (porte e finestre) degli edifici esistenti e tutto quanto necessario per la valutazione tecnico amministrativa della richiesta;

Per le attrezzature di cui al comma 4 punti 6-7-8 dell'art. 1:

- d. sezioni quotate di progetto
- e. prospetti di progetto
- f. relazione tecnica specifica redatta da tecnico abilitato, in forma di dichiarazione certificante, attestante l'idoneità statica della struttura proposta, cui seguirà con analoghe forme quella di perfetta installazione
- g. Fotografie a colori frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito;
- h. Specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini ecc);

in 1 originale (per tutte le tipologie di cui al comma 4 art. 1):

- i. Nulla-osta del proprietario dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata.
 - j. Nulla-osta del proprietario dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente (vedasi anche art. 3 comma 2);
 - k. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio;
 - l. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio di attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;
 - m. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dell'autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività;
 - n. Dichiarazione che verranno rispettate le norme di settore per quanto riguarda le specifiche tecniche dei materiali, delle strutture e delle costruzioni e che gli eventuali impianti elettrici o a gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
 - o. Dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzati nel rispetto delle normative vigenti e impegno ad ottenere il previsto nulla osta igienico sanitario.
 - p. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche
 - q. versamenti dei canoni e dei tributi comunali inerenti il dehors, relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione);
4. la documentazione tecnica dovrà essere firmata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione.
5. Il progetto sarà subordinato al parere favorevole espresso dall'ufficio Tecnico, Commercio e Polizia Municipale e potrà essere sottoposto al parere della Commissione Qualità Architettonica qualora il dehors oggetto di autorizzazione sia all'interno del centro storico.
6. La concessione sarà rilasciata con atto favorevole espresso dalla Giunta Comunale.

Allo scadere del termine di validità dell'autorizzazione all' [l'occupazione di suolo pubblico per "dehors" cesserà](#) e le attrezzature dovranno essere rimosse.

7. L'occupazione di suolo pubblico per dehors, in relazione al termine di scadenza del termine di validità, potrà essere oggetto di proroga, rinnovo o una nuova concessione previo esperimento delle procedure di cui al presente regolamento.

ART. 8 BIS - TITOLO AUTORIZZATIVO EDILIZIO (PERMESSO A COSTRUIRE)

1. Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) per un tempo superiore a 90 giorni, dehors costituiti da strutture di cui all'art. 1 comma 4 punto 8 (Strutture a padiglione temporanee, con possibilità di chiusura stagionale), e all'art. 1 comma 4 punti 6-7 (Coperture su disegno, Coperture a doppia falda o a falde multiple) solo se per le caratteristiche costruttive, ai sensi del vigente RUE e norme edilizie, sono da assoggettare a titolo autorizzativo edilizio, dovrà ottenere oltre alla concessione all'occupazione di cui all'art. 8, anche il corrispondente titolo autorizzativo edilizio (Permesso a Costruire).
2. Il Permesso a Costruire è rilasciato solo a titolo temporaneo revocabile in qualunque momento per motivate esigenze di interesse pubblico. Inoltre il titolo autorizzativo edilizio avrà la stessa durata della concessione di suolo pubblico e la validità dello stesso automaticamente decadrà con il decadere della concessione all'occupazione del suolo pubblico che ne è la premessa giuridica per il suo rilascio.
3. La domanda di Permesso a Costruire dovrà essere presentata allo SUAP completa di tutti gli elaborati ed allegati richiesti. I termini previsti per l'istruttoria ed il rilascio finale o diniego del Permesso a Costruire sono definiti dalle norme di riferimento statali e regionali.
4. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione di cui al precedente articolo 8 oltre a quanto previsto dal vigente RUE e dalle norme di settore per il tipo di costruzione e le caratteristiche tecniche della stessa.
5. A fine lavori è necessario richiedere ed ottenere, il certificato di agibilità di cui alla normativa vigente. La richiesta potrà avvenire nelle forme previste con la presentazione della documentazione necessaria e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dal tecnico abilitato attestanti la conformità dell'edificio alle norme di settore e di sicurezza. Anche le costruzioni con un tempo di permanenza inferiori a 90 giorni e per i quali non è previsto il titolo autorizzativo, al termine dei lavori dovrà essere presentata la documentazione necessaria attestanti la conformità dell'edificio alle norme di settore e di sicurezza ed in particolare la citata dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal tecnico abilitato.
6. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.

ART. 9 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER I "DEHORS"

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i "dehors" può essere revocata secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
2. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i "dehors" può essere revocata per motivi di interesse pubblico con provvedimento motivato della Giunta Comunale. Detto provvedimento verrà comunicato al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di

motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso. La revoca non potrà dare origine alla richieste di indennizzi a nessun titolo da parte del soggetto autorizzato. Verrà soltanto restituito l'eventuale canone versato anticipatamente.

3. Inoltre la concessione, può essere altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
- a) previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
 - b) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
 - d) qualora vengano a mancare le autorizzazioni prescritte oltre ai requisiti richiesti del presente regolamento;
 - e) qualora l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause dello stesso disturbo;
 - f) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
 - g) in qualsiasi caso ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione sia sopraggiunto o si sia posta in evidenza una ragione di interesse dell'Ente o di pubblico interesse.
 - h) qualora le aree occupate debbano essere oggetto di interventi di manutenzione compresi interventi nel sottosuolo.
4. Nei casi previsti dai punti b), c), d), del comma precedente la concessione, in prima istanza, potrà essere immediatamente sospesa. Potrà inoltre essere sospesa per i motivi di cui all'art. 5 e per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro della sede stradale.

ART. 10 - EVENTUALE DEFINIZIONE PRELIMINARE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ELEMENTI PER LA COMPOSIZIONE DEI "DEHORS"

1. Con deliberazione della Giunta potranno essere definite, per ogni tipologia di elementi per la composizione dei "dehors", così come elencate nell'art. 1, comma 4, le caratteristiche formali, tecnico-dimensionali, dei materiali e dei colori oltre alle indicazioni dei parametri da rispettare per la loro collocazione e, altresì, stabilirà le modalità per il controllo dei progetti presentati (disciplina delle procedure, criteri e modalità attuative).
2. La disciplina di cui sopra potrà essere preventivamente sottoposta al parere della Commissione Qualità Architettonica e al parere delle Commissioni Consiliari competenti.

Art. 11 - LIMITAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DI “DEHORS” – AREE

1. Con propria deliberazione la Giunta potranno individuare le aree/i luoghi nei quali sono ammesse sui sedimi composizioni di elementi per i “dehors” esclusivamente corrispondenti a quanto previsto all’art. 1, comma 4, punto 1 del presente regolamento (tavoli e sedie).
2. La Giunta, con il medesimo provvedimento di cui al precedente comma potrà individuare altresì le aree/i luoghi nei quali sono vietate le installazioni di “dehors” corrispondenti a quanto previsto all’art. 1, comma 4, punti 6, 7, 8 del presente regolamento.
3. Nei percorsi porticati e nelle gallerie sono ammesse esclusivamente soluzioni prive di copertura.

ART. 12 - SANZIONI

1. Per l’occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa si applicano le sanzioni previste dall’art. 20 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
2. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da leggi e altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque a cinquecento euro disposta dall’art. 16, comma 1 della legge 16 gennaio 2003 n. 3

ART. 13 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento al d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) ed al Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 334/11 del 21.12.99 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento in relazione si fa riferimento a quanto previsto:
 - dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio vigente; nel caso in cui tale strumento urbanistico assoggetti l’installazione dei manufatti a opera edilizia;
 - dal Regolamento Comunale di Disciplina degli Impianti Pubblicitari vigente;
 - Dal Regolamento Comunale per l’occupazione di suolo pubblico e per l’applicazione della relativa tassa.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento in relazione a lavori nel sottosuolo, si fa riferimento a quanto previsto dalle leggi in vigore.

Eliminato: Regolamento per la collocazione delle insegne di esercizio, dei cartelli pubblicitari, delle tende solari, degli altri mezzi pubblicitari

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione o di modifica.

2. I titolari di concessioni rilasciate secondo i criteri previgenti, fatti salvi i disposti di cui ai punti successivi per i dehors a padiglione, possono adeguare spontaneamente le proprie strutture come previsto nel presente regolamento, entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.
3. Nel caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, l'Amministrazione può imporre l'obbligo, in qualunque momento, o procedere con la revoca della concessione;
4. I dehors con struttura a padiglione già esistenti ed installati in difformità del presente regolamento, ma in possesso di regolare concessione di suolo pubblico ancora in vigore, dovranno essere adeguati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento mediante presentazione di istanza di Permesso a Costruire con le modalità stabilite dal presente regolamento;
5. I dehors esistenti con struttura a padiglione ed installati in forza di concessione di suolo pubblico scaduta, non rimossi (in ragione della del. CC. 50-2011), per i quali è stata inoltrata al Comune di Noceto istanza di nuova concessione (o rinnovo) e – ai sensi del precedente regolamento - non dotati di titolo autorizzativo edilizio, dovranno essere regolarizzati mediante presentazione di istanza di Permesso a Costruire con le modalità stabilite dal presente regolamento da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;
6. Nei casi di cui al precedente punto (dehors a padiglione già installati) la richiesta di titolo autorizzativi dovrà contenere le certificazioni o dichiarazioni sostitutive d'atto notorio attestanti la sicurezza della struttura e degli impianti (se presenti) e la conformità alle norme di settore se ed in quanto applicabili.
7. In assenza di detta presentazione di richiesta di titolo autorizzativo edilizio o in caso di rigetto della richiesta dello stesso, la precedente autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico si intende decaduta con obbligo della rimozione delle attrezzature.
8. Relativamente all'obbligo di presentare le ricevute dei versamenti dei canoni e dei tributi comunali inerenti il dehors, relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione), in via transitoria, per il primo rinnovo dopo la scadenza in vigenza del regolamento così modificato, deve intendersi per tutti gli anni precedenti;



COMUNE DI NOCETO
Provincia di Parma

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO
PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO
ANNESI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE (DEHORS)**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 04 del 06 febbraio 2012 ;**

(Sostituisce il precedente atto approvato con del CC. n. 36 del 30-5-2006).

Sommario

ART. 1	OGGETTO, DEFINIZIONI E TIPOLOGIE
ART. 2	- LIMITI TEMPORALI DELLE AUTORIZZAZIONI.....
ART. 3	- CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO CON "DEHORS"
ART. 4	- PUBBLICITÀ SU ELEMENTI COMPONENTI I "DEHORS" E TENDE
ART. 5	- LAVORI NEL SITO O NEL SOTTOSUOLO DEL SITO DEL "DEHORS"
ART. 6	- DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE DAGLI ELEMENTI DEL "DEHORS"
ART. 7	- MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI "DEHORS"
ART. 8	- CONCESSIONE
ART. 8 BIS	- TITOLO AUTORIZZATIVO EDILIZIO (PERMESSO A COSTRUIRE).....
ART. 9	- REVOCA E SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER I "DEHORS"
ART. 10	- EVENTUALE DEFINIZIONE PRELIMINARE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ELEMENTI PER LA COMPOSIZIONE DEI "DEHORS"
Art. 11	- LIMITAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DI "DEHORS" – AREE.....
ART. 12	- SANZIONI
ART. 13	- DISPOSIZIONI DI RINVIO
ART. 14	- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 1 OGGETTO, DEFINIZIONI E TIPOLOGIE

Eliminato: ¶

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico a titolo temporaneo di elementi di varia tipologia, individuati come “dehors”. Ai fini del presente regolamento si intende con il termine “suolo pubblico” o “spazio pubblico”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio.
2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per dehors si intende l’insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di passaggio pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all’aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione. Per occupazione a titolo temporaneo di suolo pubblico con “Dehors” si intende, in particolare per quanto concerne alla durata, la compresenza funzionale ed armonica di elementi strutturali e strumentali. I “Dehors” come sopra definiti debbono essere costituiti da manufatti caratterizzati da “precarietà e facile amovibilità”, in quanto essi devono essere diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Conseguentemente, essi non possono surrogare requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti.
3. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di “dehors”, devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico, consentendosi, per le tipologie 6-7-8 di cui al punto 4 del presente articolo, il loro ancoraggio con tasselli e simili (facilmente rimovibili).
4. Gli elementi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono classificati come di seguito indicato:
 - 1) tavoli e sedie;
 - 2) pedane;
 - 3) elementi di delimitazione;
 - 4) ombrelloni;
 - 5) tende a sbraccio;
 - 6) coperture su disegno
 - 7) coperture a doppia falda o a falde multiple;
 - 8) strutture a padiglione temporanee, con possibilità di chiusura stagionale.
5. Gli elementi individuati al precedente comma 4 ai punti 4, 5, 6, 7, 8 sono da considerarsi quali strutture complementari di copertura e/o riparo della tipologia di base individuata al punto 1, mentre gli elementi individuati ai punti 2 e 3 sono qualificati come strutture accessorie.

ART. 2 – LIMITI TEMPORALI DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, relativamente alla temporalità i dehors si distinguono in stagionali e quelli continuativi;
2. Per i dehors stagionali la temporalità si intende riferita ad un periodo con durata complessiva non superiore a 360 giorni calcolati a far data dal giorno del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico.
3. La concessione di occupazione suolo pubblico di dehors stagionali potrà essere soggetta a :
 - 1) proroga : previa presentazione, prima della scadenza originaria, di istanza (in bollo) al SUAP (sportello Unico attività produttive) Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 360 giorni. Potrà essere rilasciata una sola proroga.
 - 2) rinnovo :
 - a) previa presentazione formale istanza da parte del titolare dell'esercizio (in bollo) contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors riferiti all'anno precedente e gli eventuali nulla osta richiesti dal vigente regolamento. Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.
 - b) la concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale non può comunque essere soggetta a più di cinque rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopodiché dovrà essere ripresentata la domanda così come definito all' art 8.
 - c) Il titolare dell'esercizio che, pur avendo ottenuto la concessione, non abbia potuto installare dehors per motivi di interesse pubblico, potrà presentare per l'anno successivo domanda di rinnovo.
4. La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors continuativo si intende rilasciata per cinque anni, dalla data del rilascio della concessione stessa, purché il titolare dell'esercizio a cui è annesso il dehors presenti annualmente ed entro il termine della scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato e la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors, riferiti all'anno precedente e la dichiarazione che nulla è variato rispetto al nulla osta precedente; Copia della comunicazione, debitamente timbrata e datata dall'ufficio preposto al rilascio del provvedimento, dovrà essere allegata alla concessione per farne parte integrante. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.
5. Solo i dehors di cui all'art. 1 comma 4 punti 6-7-8, potranno essere oggetto di autorizzazione continuativa;

6. I termini previsti per l'istruttoria ed il rilascio finale o diniego della concessione del suolo pubblico, è previsto in 30 giorni.

ART. 3 - CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO CON "DEHORS"
--

1. Ai fini del presente regolamento, si ha occupazione di suolo pubblico, come definito all'art. 1, comma 1, quando il soggetto deposita ed occupa il suolo con beni strumentali, materiali ecc. quali pedane, tavoli, sedie, pavimentazioni, tappeti, zerbini e con eventuali strutture di copertura.
2. L'occupazione di suolo per i "dehors" deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario e a tal fine dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente. Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati. Detta autorizzazione non è dovuta qualora l'occupazione sia temporalmente limitata ad un periodo non superiore a 15 giorni.
3. Non e' consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimita' di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. Nell'occupazione dei dehors sui marciapiedi, che dovrà essere realizzata a ridosso del fabbricato, così' come espressamente dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di Esecuzione, dovrà essere lasciato uno spazio di almeno metri 2.00 per il passaggio pedonale.
4. L'occupazione non deve impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare e non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente.
5. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.
6. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati.
7. Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve vento pioggia ecc.)
8. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.
9. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.

ART. 4 - PUBBLICITÀ SU ELEMENTI COMPONENTI I “DEHORS” E TENDE

1. Sugli elementi componenti i dehors sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d’esercizio, non luminosi né illuminati, collocabili sulle strutture indicate all’art. 1, comma 4.

ART. 5 - LAVORI NEL SITO O NEL SOTTOSUOLO DEL SITO DEL “DEHORS”

2. Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei casi [modifica, sospensione e revoca della concessione](#), e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, dall’Amministrazione Comunale o dal condominio [o dalla proprietà](#) ove insiste l’occupazione.

Eliminato: Il rilascio di autorizzazioni per tende o tendoni connessi alla concessione di occupazione di suolo per “dehors” è effettuato dall’articolazione organizzativa individuata come competente in relazione agli atti concessori, secondo modalità organizzative definite con il provvedimento di cui al successivo art. 13, anche con acquisizione di parere di altre articolazioni organizzative qualora le tende, i tendoni e le insegne rappresentino pubblicità dell’esercizio.¶

ART. 6 - DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE DAGLI ELEMENTI DEL “DEHORS”

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
3. Qualora in conseguenza dell’installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi a cura del titolare della concessione.

ART. 7 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI “DEHORS”

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei “dehors” devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
3. E’ fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l’Amministrazione Comunale, previa verifica dell’inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz’altro procedere d’ufficio, ed ad insindacabile giudizio alla revoca parziale o dell’intera concessione, oltre che alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell’esercente, delle spese relative e di quant’altro occorresse per l’ottenimento dell’area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

5. Nelle aree in cui l’Amministrazione Comunale introduca l’uso di arredi coordinati nella forma e nel colore, quelli esistenti dovranno essere sostituiti, secondo le nuove indicazioni, senza

Eliminato: 4. L’eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.

preventiva richiesta di nuova autorizzazione oltre a quella valida in possesso , ma con semplice comunicazione al Settore competente, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione.

ART. 8 - CONCESSIONE

1. Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) dehors, deve ottenere la preventiva concessione.
2. Ai fini dell'ottenimento della autorizzazione di cui al punto 1, il titolare del pubblico esercizio deve presentare formale istanza in bollo indirizzata SUAP (sportello Unico attività produttive) L'istanza dovrà precisare se la richiesta è per dehors di tipo stagionale o continuativo.
3. La domanda di cui al comma 2 devono essere corredate dalla seguente documentazione, presentata:

in triplice copia:

- a. Relazione tecnica;
- b. Estratto di mappa della zona interessata in scala idonea a rappresentare l'ubicazione del manufatto e l'inserimento dello stesso nel contesto della viabilità;
- c. Planimetria in scala 1:50 quotata con indicazioni delle aree su cui si chiede la posa dei dehors, la rappresentazione degli stessi, le aree di ingombro, le aree di passaggio, le interferenze con la viabilità pedonale e ciclabile e veicolare ecc, la segnaletica stradale verticale e orizzontale esistente, le aperture (porte e finestre) degli edifici esistenti e tutto quanto necessario per la valutazione tecnico amministrativa della richiesta;

Per le attrezzature di cui al comma 4 punti 6-7-8 dell'art. 1:

- d. sezioni quotate di progetto
- e. prospetti di progetto
- f. relazione tecnica specifica redatta da tecnico abilitato, in forma di dichiarazione certificante, attestante l'idoneità statica della struttura proposta, cui seguirà con analoghe forme quella di perfetta installazione
- g. Fotografie a colori frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito;
- h. Specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini ecc);

in 1 originale (per tutte le tipologie di cui al comma 4 art. 1):

- i. Nulla-osta del proprietario dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata.
 - j. Nulla-osta del proprietario dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente (vedasi anche art. 3 comma 2);
 - k. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio;
 - l. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio di attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;
 - m. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dell'autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività;
 - n. Dichiarazione che verranno rispettate le norme di settore per quanto riguarda le specifiche tecniche dei materiali, delle strutture e delle costruzioni e che gli eventuali impianti elettrici o a gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
 - o. Dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzati nel rispetto delle normative vigenti e impegno ad ottenere il previsto nulla osta igienico sanitario.
 - p. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche
 - q. versamenti dei canoni e dei tributi comunali inerenti il dehors, relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione);
4. la documentazione tecnica dovrà essere firmata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione.
5. Il progetto sarà subordinato al parere favorevole espresso dall'ufficio Tecnico, Commercio e Polizia Municipale e potrà essere sottoposto al parere della Commissione Qualità Architettonica qualora il dehors oggetto di autorizzazione sia all'interno del centro storico.
6. La concessione sarà rilasciata con atto favorevole espresso dalla Giunta Comunale.

Allo scadere del termine di validità dell'autorizzazione all' [l'occupazione di suolo pubblico per "dehors" cesserà](#) e le attrezzature dovranno essere rimosse.

7. L'occupazione di suolo pubblico per dehors, in relazione al termine di scadenza del termine di validità, potrà essere oggetto di proroga, rinnovo o una nuova concessione previo esperimento delle procedure di cui al presente regolamento.

ART. 8 BIS - TITOLO AUTORIZZATIVO EDILIZIO (PERMESSO A COSTRUIRE)

1. Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) per un tempo superiore a 90 giorni, dehors costituiti da strutture di cui all'art. 1 comma 4 punto 8 (Strutture a padiglione temporanee, con possibilità di chiusura stagionale), e all'art. 1 comma 4 punti 6-7 (Coperture su disegno, Coperture a doppia falda o a falde multiple) solo se per le caratteristiche costruttive, ai sensi del vigente RUE e norme edilizie, sono da assoggettare a titolo autorizzativo edilizio, dovrà ottenere oltre alla concessione all'occupazione di cui all'art. 8, anche il corrispondente titolo autorizzativo edilizio (Permesso a Costruire).
2. Il Permesso a Costruire è rilasciato solo a titolo temporaneo revocabile in qualunque momento per motivate esigenze di interesse pubblico. Inoltre il titolo autorizzativo edilizio avrà la stessa durata della concessione di suolo pubblico e la validità dello stesso automaticamente decadrà con il decadere della concessione all'occupazione del suolo pubblico che ne è la premessa giuridica per il suo rilascio.
3. La domanda di Permesso a Costruire dovrà essere presentata allo SUAP completa di tutti gli elaborati ed allegati richiesti. I termini previsti per l'istruttoria ed il rilascio finale o diniego del Permesso a Costruire sono definiti dalle norme di riferimento statali e regionali.
4. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione di cui al precedente articolo 8 oltre a quanto previsto dal vigente RUE e dalle norme di settore per il tipo di costruzione e le caratteristiche tecniche della stessa.
5. A fine lavori è necessario richiedere ed ottenere, il certificato di agibilità di cui alla normativa vigente. La richiesta potrà avvenire nelle forme previste con la presentazione della documentazione necessaria e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dal tecnico abilitato attestanti la conformità dell'edificio alle norme di settore e di sicurezza. Anche le costruzioni con un tempo di permanenza inferiori a 90 giorni e per i quali non è previsto il titolo autorizzativo, al termine dei lavori dovrà essere presentata la documentazione necessaria attestanti la conformità dell'edificio alle norme di settore e di sicurezza ed in particolare la citata dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal tecnico abilitato.
6. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.

ART. 9 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER I "DEHORS"

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i "dehors" può essere revocata secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
2. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i "dehors" può essere revocata per motivi di interesse pubblico con provvedimento motivato della Giunta Comunale. Detto provvedimento verrà comunicato al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di

motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso. La revoca non potrà dare origine alla richieste di indennizzi a nessun titolo da parte del soggetto autorizzato. Verrà soltanto restituito l'eventuale canone versato anticipatamente.

3. Inoltre la concessione, può essere altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
- a) previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
 - b) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
 - d) qualora vengano a mancare le autorizzazioni prescritte oltre ai requisiti richiesti del presente regolamento;
 - e) qualora l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause dello stesso disturbo;
 - f) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
 - g) in qualsiasi caso ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione sia sopraggiunto o si sia posta in evidenza una ragione di interesse dell'Ente o di pubblico interesse.
 - h) qualora le aree occupate debbano essere oggetto di interventi di manutenzione compresi interventi nel sottosuolo.
4. Nei casi previsti dai punti b), c), d), del comma precedente la concessione, in prima istanza, potrà essere immediatamente sospesa. Potrà inoltre essere sospesa per i motivi di cui all'art. 5 e per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro della sede stradale.

<p style="text-align: center;">ART. 10 - EVENTUALE DEFINIZIONE PRELIMINARE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ELEMENTI PER LA COMPOSIZIONE DEI "DEHORS"</p>
--

1. Con deliberazione della Giunta potranno essere definite, per ogni tipologia di elementi per la composizione dei "dehors", così come elencate nell'art. 1, comma 4, le caratteristiche formali, tecnico-dimensionali, dei materiali e dei colori oltre alle indicazioni dei parametri da rispettare per la loro collocazione e, altresì, stabilirà le modalità per il controllo dei progetti presentati (disciplina delle procedure, criteri e modalità attuative).
2. La disciplina di cui sopra potrà essere preventivamente sottoposta al parere della Commissione Qualità Architettonica e al parere delle Commissioni Consiliari competenti.

Art. 11 - LIMITAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DI “DEHORS” – AREE

1. Con propria deliberazione la Giunta potranno individuare le aree/i luoghi nei quali sono ammesse sui sedimi composizioni di elementi per i “dehors” esclusivamente corrispondenti a quanto previsto all’art. 1, comma 4, punto 1 del presente regolamento (tavoli e sedie).
2. La Giunta, con il medesimo provvedimento di cui al precedente comma potrà individuare altresì le aree/i luoghi nei quali sono vietate le installazioni di “dehors” corrispondenti a quanto previsto all’art. 1, comma 4, punti 6, 7, 8 del presente regolamento.
3. Nei percorsi porticati e nelle gallerie sono ammesse esclusivamente soluzioni prive di copertura.

ART. 12 - SANZIONI

1. Per l’occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa si applicano le sanzioni previste dall’art. 20 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
2. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da leggi e altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque a cinquecento euro disposta dall’art. 16, comma 1 della legge 16 gennaio 2003 n. 3

ART. 13 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento al d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) ed al Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 334/11 del 21.12.99 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento in relazione si fa riferimento a quanto previsto:
 - dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio vigente; nel caso in cui tale strumento urbanistico assoggetti l’installazione dei manufatti a opera edilizia;
 - dal Regolamento Comunale di Disciplina degli Impianti Pubblicitari vigente;
 - Dal Regolamento Comunale per l’occupazione di suolo pubblico e per l’applicazione della relativa tassa.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento in relazione a lavori nel sottosuolo, si fa riferimento a quanto previsto dalle leggi in vigore.

Eliminato: Regolamento per la collocazione delle insegne di esercizio, dei cartelli pubblicitari, delle tende solari, degli altri mezzi pubblicitari

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione o di modifica.

2. I titolari di concessioni rilasciate secondo i criteri previgenti, fatti salvi i disposti di cui ai punti successivi per i dehors a padiglione, possono adeguare spontaneamente le proprie strutture come previsto nel presente regolamento, entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.
3. Nel caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, l'Amministrazione può imporre l'obbligo, in qualunque momento, o procedere con la revoca della concessione;
4. I dehors con struttura a padiglione già esistenti ed installati in difformità del presente regolamento, ma in possesso di regolare concessione di suolo pubblico ancora in vigore, dovranno essere adeguati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento mediante presentazione di istanza di Permesso a Costruire con le modalità stabilite dal presente regolamento;
5. I dehors esistenti con struttura a padiglione ed installati in forza di concessione di suolo pubblico scaduta, non rimossi (in ragione della del. CC. 50-2011), per i quali è stata inoltrata al Comune di Noceto istanza di nuova concessione (o rinnovo) e – ai sensi del precedente regolamento - non dotati di titolo autorizzativo edilizio, dovranno essere regolarizzati mediante presentazione di istanza di Permesso a Costruire con le modalità stabilite dal presente regolamento da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;
6. Nei casi di cui al precedente punto (dehors a padiglione già installati) la richiesta di titolo autorizzativi dovrà contenere le certificazioni o dichiarazioni sostitutive d'atto notorio attestanti la sicurezza della struttura e degli impianti (se presenti) e la conformità alle norme di settore se ed in quanto applicabili.
7. In assenza di detta presentazione di richiesta di titolo autorizzativo edilizio o in caso di rigetto della richiesta dello stesso, la precedente autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico si intende decaduta con obbligo della rimozione delle attrezzature.
8. Relativamente all'obbligo di presentare le ricevute dei versamenti dei canoni e dei tributi comunali inerenti il dehors, relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione), in via transitoria, per il primo rinnovo dopo la scadenza in vigenza del regolamento così modificato, deve intendersi per tutti gli anni precedenti;